



CITTA' DI SAN DAMIANO D'ASTI

PROVINCIA DI ASTI

UNIONE DI COMUNI TERRE DI VINI E DI TARTUFI



San Damiano d'Asti - sede: p.za Libertà n. 2 – C.A.P. 14015 – tel. +39.0141.975056 – Fax. 0141.982582 – p.i./C.F. 00086030053
Sito Internet: www.comune.sandamiano.at.it – Indirizzo E-mail: segreteria@comune.sandamiano.at.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 229

OGGETTO:

BILANCIO CONSOLIDATO DEL "GRUPPO COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI" ATTIVITA' PROPEDEUTICHE - APPROVAZIONE ELENCO ORGANISMI CHE COMPONGONO IL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" (GAP) E ELENCO ORGANISMI COMPRESI NEL PERIMETRO/AREA DI CONSOLIDAMENTO.

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventotto**, del mese di **dicembre**, alle ore **23:00** nella SALA DELLE ADUNANZE e in VIDEOCONFERENZA.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
MIGLIASSO Davide	SINDACO/PRESIDENTE	X	
BOLLE Elisa	ASSESSORE/VICESINDACO	X	
TORCHIO Flavio	ASSESSORE	X	
BALSAMO Laura	ASSESSORE	X	
OMEDE' Valter	ASSESSORE	X	
	Totale	5	0

Assiste all'adunanza il Segretario Generale **SCAGLIOTTI Dott. Pierangelo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **MIGLIASSO Davide** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Come disciplinato con la deliberazione di G.C. N. 48, adottata in data 04/04/2022, recante: "Approvazione Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale", la presente seduta si svolge in presenza e videoconferenza.

Sono presenti fisicamente: il Sindaco e tutti gli Assessori

Il Segretario Generale assiste all'adunanza in presenza

LA GIUNTA COMUNALE

- Premesso che:

- il tema del consolidamento dei conti per il controllo della finanza pubblica è uno degli aspetti principali affrontato dal recente processo di riforma della Pubblica Amministrazione in corso dall'anno 2009;
- in particolare questo tema è stato toccato dalle seguenti leggi:
 - legge 05/05/2009 n. 42 (legge di attuazione del federalismo fiscale), che ha introdotto l'armonizzazione contabile e il bilancio consolidato per Regioni, Province autonome ed Enti Locali;
 - legge 31/12/2009 n. 196 (legge di riforma della contabilità pubblica), che ha introdotto l'armonizzazione contabile e il bilancio consolidato per le Amministrazioni Pubbliche;
- entrambe le leggi di cui sopra hanno disposto l'emanazione di successivi decreti attuativi e di sperimentazione;

- Richiamato anche il D.L. 174 del 10/10/2012, il quale ha introdotto, indirettamente, l'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato per i Comuni, andando ad integrare il TUEL con l'articolo 147 – quater, disponendo che “i risultati complessivi della gestione dell'Ente Locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica”;

- Considerato inoltre che altri testi avevano posto un richiamo ai temi del consolidamento dei conti e del bilancio consolidato, ancora prima del processo di riforma avviato nel 2009, e nello specifico:

- articoli n. 152, comma 2, e n. 230, comma 6, del D.Lgs. 267/2000;
- OIC 17 - Principio contabile nazionale emanato dall'Organismo Italiano di Contabilità;
- IAS 27 - Principio contabile internazionale IAS/IFRS per il settore privato;
- Principio contabile 4 - Principio contabile nazionale per gli Enti Locali emanato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali;
- IPSAS 6, IPSAS 7 e IPSAS 8 - Principi contabili internazionali per il settore pubblico;

- Premesso che:

- la già citata legge 42/2009 in materia di federalismo fiscale all'art. 2, comma 2, lettera h), delegava il Governo ad attuare l'armonizzazione dei sistemi contabili delle Aziende Pubbliche Territoriali tramite l'emanazione di un successivo decreto legislativo nel quale, tra gli altri aspetti, si interveniva in tema di consolidamento dei conti tramite l'adozione di un bilancio consolidato dell'Azienda Pubblica Territoriale con le proprie aziende partecipate;
- l'attuazione del suddetto aspetto è intervenuta con i seguenti due decreti: il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 e il D.Lgs. 10/08/2014 n. 126 il quale ha introdotto disposizioni integrative e correttive al precedente decreto 118/2011, dando così piena attuazione alla riforma;

- Accertato che:

- il tema delle partecipate degli enti comunali non deve prescindere da una visione di insieme e sistemica;
- la scelta del Comune di San Damiano d'Asti di partecipare in società ed altri organismi mira alla realizzazione dei servizi ai cittadini e allo sviluppo territoriale in modo ottimale, ma nello stesso tempo deve essere supportata da strumenti adeguati di programmazione e controllo; tra questi il bilancio consolidato, mutuando le esperienze dei gruppi aziendali privati, è uno strumento che fornisce una visione di gruppo importante;

- Tenuto conto che:

- il D.Lgs. 118/2011 e il successivo D.Lgs. 126/2014 avviano gli Enti Locali verso la redazione del bilancio consolidato del gruppo pubblico locale;
- in particolare l'allegato 4/4 recante il “principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato” impone agli Enti Locali un iter da seguire per giungere alla redazione del documento medesimo;

- il D.M. 11/08/2017 di modifica del principio contabile, ha introdotto novità che intervengono sia nella definizione dell'area di consolidamento 2017, sia modificando i parametri di irrilevanza a decorrere dall'esercizio 2018, pertanto sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per tutti i parametri un'incidenza inferiore al 3%;

- Considerato che:

- il Comune di San Damiano d'Asti, alla luce della normativa di cui ai paragrafi precedenti, è tenuto pertanto a redigere per l'anno in corso un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dal Comune stesso attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;
- il bilancio consolidato dovrà essere:
 - ✓ composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati;
 - ✓ predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dal Comune alla data del 31/12/2023;
 - ✓ approvato entro il 30 settembre 2024;

- Considerato altresì che, ai sensi del già citato allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011:

- al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti devono predisporre due distinti elenchi concernenti:

elenco A)	elenco B)
ENTI, AZIENDE E SOCIETÀ CHE COMPONGONO IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP)	ENTI, AZIENDE E SOCIETÀ, COMPONENTI DEL GAP, COMPRESI NEL BILANCIO CONSOLIDATO (c.d. AREA DI CONSOLIDAMENTO O PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO)

- devono essere evidenziati gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- il "Gruppo Amministrazione Pubblica" (GAP) deve comprendere gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'Amministrazione Pubblica. Tale definizione fa riferimento ad una nozione di controllo di "diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non sia presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione;
- ai fini dell'inclusione nel GAP non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società;
- a decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione;
- i criteri dettati dal D.Lgs. 118/2011 per la determinazione del "Gruppo Amministrazione Pubblica" sono i seguenti:

punto 1) organismi strumentali dell'Amministrazione Pubblica capogruppo che costituiscono articolazioni organizzative della capogruppo stessa;

punto 2) enti strumentali dall'Amministrazione Pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati dotati di personalità giuridica e autonomia contabile a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

punto 2.1 enti strumentali controllati dall'amministrazione, nei cui confronti la capogruppo:

- ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili;
- ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

-esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

-ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

-esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

punto 2.2 enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'art.11 – ter comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.1;

punto 3) società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

punto 3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

punto 3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica nè la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo “amministrazione pubblica” può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

- Visti gli organismi partecipati attualmente dal Comune di San Damiano d’Asti, riportati nella seguente “tabella di mappatura”, con le percentuali di partecipazione alla data del 31/12/2022:

1	CONSORZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI CO.GE.SA.	5,797%
2	CONSORZIO DI BANCINO DEI RIFIUTI DELL’ASTIGIANO	3,769%
3	GESTIONE AMBIENTALE INTEGRATA DELL’ASTIGIANO G.A.I.A. S.P.A.	1,88%
4	EGEA Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A.	0,00006%
5	ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA I.S.R.A.T. (Consorzio)	3,39%
6	ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.	0,367%
7	SERVIZI IDRICI ASTIGIANO MONFERRATO S.I.A.M. (Società consortile)	0,092% (partecipazione indiretta tramite Acquedotto della Piana)
8	G.A.L. BASSO MONFERRATO	0,077%
9	AUTORITÀ D’AMBITO ATO 5	2,09% (convenzione)
10	FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA MADRE TERESA (ex IPAB ASILO INFANTILE SCUOLA MATERNA)	(nomina n.3 componenti c.d.a. su n.5)
11	FONDAZIONE ELVIO PESCARMONA (ex IPAB CASA DI RIPOSO)	(nomina n.2 componenti c.d.a. su n.5)

- Considerato corretto ricomprendere nel “Gruppo amministrazione pubblica” del Comune di San Damiano d’Asti gli organismi sotto elencati, alla luce delle logiche e dei criteri dettati dai 5 punti del D.Lgs. 118/2011:

GAP – Gruppo Amministrazione Pubblica	
punto 1	
punto 2.1	FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA MADRE TERESA
punto 2.2	C.B.R.A. CO.GE.SA. I.S.R.A.T. ATO 5
punto 3.1	
punto 3.2	ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.

nonché inserirli nel primo elenco che si vuole approvare con il presente atto allegandolo sotto la lettera A);

- Ritenuto altresì corretto non ricomprendere nel “Gruppo amministrazione pubblica” del Comune di San Damiano d’Asti :

- la società consortile S.I.A.M., poiché trattasi di società partecipata indirettamente non affidataria di alcun servizio pubblico da parte dell’Amministrazione comunale;
- la società di capitale GAIA S.p.a. poiché a far data dal 2017 detta società non è più a totale partecipazione pubblica dopo l’entrata del socio privato IREN S.P.A.;
- la società di capitale E.G.E.A. S.p.a. poiché non a totale partecipazione pubblica;
- la società Consortile coop. a r.l. GAL Basso Monferrato poiché non a totale partecipazione pubblica;
- la Fondazione Elvio Pescarmona non essendo controllata (nomina n.2 componenti c.d.a. su n.5);

- Accertato che:

- il contenuto del secondo elenco non deve coincidere necessariamente con la totalità delle realtà nelle quali il Comune di San Damiano d’Asti detiene delle partecipazioni, poiché la finalità della sua predisposizione è solo e direttamente collegata a un obiettivo specifico, cioè la costruzione del bilancio consolidato. Pertanto, alcune realtà che pur ruotano nella sfera di influenza del Comune, saranno considerate solo attraverso l’iscrizione della partecipazione nell’attivo dello stato patrimoniale consolidato, attribuendo uno specifico valore all’investimento effettuato;
- ogni scelta di inclusione, oppure di esclusione, che verrà compiuta partirà dal presupposto che il bilancio consolidato debba rappresentare in modo veritiero e corretto, oltre che chiaro, la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dal Comune di San Damiano d’Asti. La rappresentazione deve anche essere rilevante, nel senso che a fronte di realtà di modeste dimensioni o marginali, è possibile esercitare un’esclusione, perché i benefici informativi derivanti dal loro inserimento sono ampiamente inferiori ai costi necessari per eseguirlo;

- Tenuto infatti conto che:

- gli organismi appartenenti al “GAP” compresi nel predetto elenco A) *possono non* essere inseriti nel secondo elenco (e quindi nel bilancio consolidato) nei casi di:
 - a) irrilevanza: sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata; inoltre si è nel caso di “irrilevanza” quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo (Comune di San Damiano d’Asti):
 1. totale dell’attivo,
 2. patrimonio netto,
 3. totale dei ricavi caratteristici;
 - b) impossibilità a reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate;

- Ritenuto necessario, con riferimento agli organismi partecipati dall’Amministrazione Comunale, esaminare una ad una le realtà, andando a considerare “irrilevanti” quegli organismi i cui bilanci presentano, per ciascuno dei tre parametri previsti dalla normativa, una incidenza inferiore al 3% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo (Comune di San Damiano d’Asti) comprendendo anche l’Acquedotto della Piana Spa e la Fondazione Scuola dell’Infanzia Paritaria Madre Teresa in quanto anche se le partecipazioni sono inferiori all’1% si ritiene nel caso dell’Acquedotto della Piana Spa che la società sia strategicamente importante per il Comune anche alla luce delle nuove modifiche statutarie mentre per la Scuola dell’Infanzia di San Damiano d’Asti il Comune da Statuto ha potere di nominare n .3 membri del Consiglio di Amministrazione su numero 5 componenti:

Valori di riferimento (da Rendiconto 2022 del COMUNE di SAN DAMIANO D’ASTI)

	Rendiconto esercizio 2022 (in euro)
--	-------------------------------------

Totale Attivo	30.033.340,81
Patrimonio Netto	18.608.873,86
Totale ricavi caratteristici	6.673.784,93 totale proventi della gestione – voce A) del Conto Economico esercizio 2022

➤ RENDICONTO 2022 di FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA MADRE TERESA

	Totale Attivo Bilancio 2022	Patrimonio Netto 2022	Totale ricavi caratteristici 2022 (totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni – voce A) del Conto Economico 2022)
Asilo	792.142,00	720.840,00	328.975,00
Comune di San Damiano d'Asti	30.033.340,81	18.608.873,86	6.673.784,93
Rapporto percentuale	2,64%	3,87%	4,93%
	IRRILEVANTE	RILEVANTE	RILEVANTE

➤ RENDICONTO 2022 di C.B.R.A.

	Totale Attivo Bilancio 2022	Patrimonio Netto 2022	Totale ricavi caratteristici 2022 (totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni – voce A) del Conto Economico 2022)
C.B.R.A.	1.245.346,20	214.230,24	1.221.674,41
Comune di San Damiano d'Asti	30.033.340,81	18.608.873,86	6.673.784,93
Rapporto percentuale	2,80%	1,93%	14,89%
	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE	RILEVANTE

➤ RENDICONTO 2022 di CO.GE.SA.

	Totale Attivo Bilancio 2022	Patrimonio Netto 2022	Totale ricavi caratteristici 2022 (totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni – voce A) del Conto Economico 2022)
CO.GE.SA.	7.278.644,00	2.231.201,27	4.876.442,92
Comune di San Damiano d'Asti	30.033.340,81	18.608.873,86	6.673.784,93
Rapporto	24,61%	18,27%	73,77%

percentuale			
	RILEVANTE	RILEVANTE	RILEVANTE

➤ RENDICONTO 2022 di I.S.R.A.T.

	Totale Attivo Bilancio 2022	Patrimonio Netto 2022	Totale ricavi caratteristici 2022 (totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni – voce A) del Conto Economico 2022)
I.S.R.A.T.	481.940,18	361.421,51	186.691,64
Comune di San Damiano d’Asti	30.033.340,81	18.608.873,86	6.673.784,93
Rapporto percentuale	1,60%	1,94%	2,80%
	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE

➤ RENDICONTO 2022 di ACQUEDOTTO DELLA PIANA

	Totale Attivo Bilancio 2022	Patrimonio Netto 2022	Totale ricavi caratteristici 2022 (totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni – voce A) del Conto Economico 2022)
Acquedotto Piana	11.623.607,00	3.432.326,00	5.412.348,00
Comune di San Damiano d’Asti	30.033.340,81	18.608.873,86	6.673.784,93
Rapporto percentuale	41,06%	18,96%	81,21%
	RILEVANTE	RILEVANTE	RILEVANTE

➤ RENDICONTO 2022 di ATO 5

	Totale Attivo Bilancio 2022	Patrimonio Netto 2022	Totale ricavi caratteristici 2022 (totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni – voce A) del Conto Economico 2022)
ATO 5	1.850.005,00	223.442,00	640.518,00
Comune di San Damiano d’Asti	30.033.340,81	18.608.873,86	6.673.784,93
Rapporto percentuale	6,27%	1,20%	9,64%
	RILEVANTE	IRRILEVANTE	RILEVANTE

- Considerato quindi opportuno giungere a ricomprendere, motivatamente, nell'area di consolidamento dell'Amministrazione Comunale le seguenti entità:

Organismo	% di part.ne	Rientra nell'area di consolidamento motivazioni	Non rientra nell'area di consolidamento motivazioni
CO.GE.SA	5,797	Rispetta il requisito della rilevanza	
C.B.R.A.	3,769	Rispetta il requisito della rilevanza con riguardo all'incidenza dei ricavi caratteristici.	
ACQUEDOTTO DELLA PIANA	0,367	Rispetta il requisito della rilevanza	
I.S.R.A.T.	3,39		Non rispetta il requisito della rilevanza
ATO 5	2,09	Rispetta il requisito della rilevanza con riguardo al totale attivo bilancio e all'incidenza dei ricavi caratteristici	
FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA MADRE TERESA	60,00	Rispetta il requisito della rilevanza con riguardo al patrimonio netto e all'incidenza dei ricavi caratteristici	

- Ritenuto quindi di poter approvare i due distinti elenchi richiesti dall'allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011, sulla base delle attente valutazioni effettuate ed indicate nei precedenti paragrafi, ossia:

elenco A)	elenco B)
<p>ENTI, AZIENDE E SOCIETÀ CHE COMPONGONO IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP)</p> <p>FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA MADRE TERESA</p> <p>C.B.R.A</p> <p>CO.GE.SA</p> <p>I.S.R.A.T.</p> <p>ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.</p> <p>ATO5</p>	<p>ENTI, AZIENDE E SOCIETÀ, COMPONENTI DEL GAP, COMPRESI NEL BILANCIO CONSOLIDATO (c.d. AREA DI CONSOLIDAMENTO O PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO)</p> <p>FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA MADRE TERESA</p> <p>C.B.R.A</p> <p>CO.GE.SA.</p> <p>ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.</p> <p>ATO5</p>

- Dato atto che per il consolidamento della Fondazione Scuola dell'Infanzia Madre Teresa si applicherà il principio applicato bilancio consolidato – Allegato n.4/4 del D.Lgs. n.118/2011 determinandone la percentuale di partecipazione in proporzione alla distribuzione dei diritti di voto nell'organo decisionale dell'attività della fondazione.

- Ravvisato che:

- i due elenchi dovranno essere inseriti nella Nota Integrativa al bilancio consolidato

- i due elenchi dovranno essere trasmessi a ciascuno degli enti compresi nel bilancio consolidato, al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento;

- Considerato che:

- il Comune, nella sua veste di Amministrazione pubblica capogruppo, dovrà comunicare agli enti, alle aziende e alle società comprese nell'area di consolidamento il fatto che essi saranno compresi nel bilancio consolidato comunale relativo all'esercizio 2023;
- l'Amministrazione comunale dovrà altresì impartire le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato e dovrà avviare un percorso che consenta, in tempi brevi, l'allineamento di tutte le contabilità del Gruppo;

- Tenuto altresì conto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. da parte del Responsabile Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, dando atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico dell'Amministrazione Comunale;

- Ritenuto opportuno proporre di dare al presente provvedimento immediata eseguibilità, in considerazione della sua urgenza e ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

- Richiamata tutta l'ampia normativa citata nei paragrafi precedenti, nonché il vigente Statuto Comunale;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000 e s.m.i. resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

Con voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

A) Di **approvare** i seguenti due elenchi che vengono qui riportati:

elenco A)	elenco B)
ENTI, AZIENDE E SOCIETÀ CHE COMPONGONO IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA MADRE TERESA C.B.R.A CO.GE.SA I.S.R.A.T. ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A. ATO5	ENTI, AZIENDE E SOCIETÀ, COMPONENTI DEL GAP, COMPRESI NEL BILANCIO CONSOLIDATO (c.d. AREA DI CONSOLIDAMENTO O PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO) FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA MADRE TERESA C.B.R.A CO.GE.SA. ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A. ATO5

B) **ritenuto** quindi di impartire alle società/enti inclusi nell'elenco dei componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato per il 2023 le seguenti direttive, e di richiedere alle stesse di conformare i rispettivi bilanci se non in contrasto con la disciplina civilistica:

- **cespiti aziendali:** le categorie e le aliquote di ammortamento applicate dal Comune sono quelle indicate nell'allegato 4/3 del D.lgs.118/2011 al p.to 4.18. Se per i cespiti aziendali l'Ente/Azienda/Società ha applicato, in base ai criteri civilistici, aliquote di ammortamento diverse da quelle applicate dal Comune, dovrà trasmettere un prospetto di dettaglio delle proprie aliquote con riferimento alle diverse categorie di cespiti;

- **partecipazioni:** per le partecipazioni l'Ente/Azienda/Società dovrà comunicare al Comune il criterio di valutazione applicato (patrimonio netto o costo di acquisizione);

- **elaborare** in formato CEE, ove necessario, e trasmettere al Comune il proprio bilancio relativo all'esercizio 2023 utilizzando lo schema di Bilancio consolidato approvato dal Legislatore;

- **trasmissione** dei bilanci di esercizio (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa) nonché delle informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) **entro il termine del 15 maggio 2024**, eccetto per quelle società/enti per le quali sia previsto da norma statutaria un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, in quanto tenute alla redazione del bilancio consolidato, per le quali il termine di trasmissione della documentazione citata è fissato **per il 10 luglio 2024** (in tal caso si richiede anche la trasmissione del bilancio consolidato);

C) **Di dare atto** che nel caso le società/enti non si adeguino alle direttive suindicate, se ne darà giustificazione nella nota integrativa;

D) **Di dare atto** altresì che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. da parte del Responsabile Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, dando atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico dell'Amministrazione Comunale;

E) **Di trasmettere** copia del presente atto a tutti gli organismi partecipati rientranti nell'area di consolidamento dal Comune di San Damiano d'Asti;

Di **trasmettere** altresì copia del presente provvedimento al Revisore dei Conti del Comune di San Damiano d'Asti.

Successivamente, con voti favorevoli e unanimi, espressi in forma palese, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO - PRESIDENTE

Firmato digitalmente
MIGLIASSO Davide

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato digitalmente
SCAGLIOTTI Dott. Pierangelo
